



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 1018 Del 21/10/2019

N° 14292 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1773 Reg. Pubblicazioni

MM

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine	<u>417</u>	<u>del 18.10.2019</u>
Ufficio Affari Legali	Nr. d'ordine	<u>59</u>	<u>del 18.10.2019</u>
OGGETTO: Causa Maria Teresa Tornese /Comune di Montalbano Jonico Approvazione schema di transazione -Impegno di spesa			
Visto di regolarità contabile		BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria		cap.3521	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		Impegno n.1376_ Euro 49.00,00	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			
Data 21/10/2019	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento		

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- con atto del 05.09.2011, notificato a mezzo posta in data 28.09.2011 ed acquisito agli atti del Comune in data 30.09.2011 con prot. n. 14362, l'avv. Marco Saponara, in nome e per conto della dr. Maria Teresa Tornese presentava ricorso ex art. 414 c.p.c, avanti al Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro finalizzato;
- al riconoscimento che le mansioni connesse all'incarico di responsabile dei servizi demografici conferite alla ricorrente con provvedimento del 14.10.2010 a firma del dott. Egidio Lo Massaro, che la sostituiva quale responsabile dell'area amministrativa a seguito di decreto sindacale dell'8.4.2010, costituivano demansionamento in quanto non riferibili alla categoria D del CCNL in cui la stessa era inquadrata;
- per l'effetto reintegrare la ricorrente nelle mansioni svolte prima;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno biologico patito, del danno morale, del danno esistenziale e patrimoniale, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite;
- con deliberazione di G.C. n. del 252 dell'11.10.2011 si stabiliva di resistere nel suddetto giudizio, si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesca Chietera del foro di Matera;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.576/2018 -RG n.1128/2011 con il quale il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva in parte la domanda della ricorrente condannando il Comune al pagamento dell'importo di € 43.914,30 a titolo di danno non patrimoniale e di € 5.182,82 a titolo di danno patrimoniale , oltre interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo, spese di CTU e spese di giudizio compensate per un terzo e con condanna del comune al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali liquidate in € 3.177,00 oltre rimborso forfettario al 15% del compenso totale, iva e cap come per legge;

TENUTO CONTO che:

- con nota acquisita agli atti del Comune in data 20.05.2019 con prot. n.7082, l'avv. Francesca Chietera, sconsigliava di produrre appello avverso la detta sentenza specificando che :*"..... La sentenza è stata resa all'esito dei un'istruttoria particolarmente lunga, effettuata mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice del Lavoro. A parere chi scrive la sentenza è in asse con le risultanze delle prove testimoniali, dalle quali si evince il progressivo svuotamento dei compiti affidati alla ricorrente; detta situazione di demansionamento ha creato danni in capo alla stessa, sia di natura non patrimoniale. nella misura accertata dal CTU, sia di natura patrimoniale, che il Giudice ha liquidato in via equitativa tenuto conto della durata del periodo di inattività nonché del trattamento stipendiale previsto dal CCNL di settore. Alla luce di quanto innanzi, consiglio di proporre appello avverso la sentenza, essendo molto probabile una soccombenza in sede di appello..... ritengo sia più utile all'interesse dell'ente coltivare un percorso conciliativo, evitando ulteriori aggravii di spesa"*.
- alla luce di quanto sopra comunicato dall'avv. Francesca Chietera, con nota del responsabile competente del 23.05.2019 prot. n. 7297, si chiedeva alla stessa di concordare una ipotesi di transazione con il legale di controparte. Con nota del 17.7.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10118, l'avv. Chietera comunicava che il legale di controparte, avv. Marco Saponara, aveva espresso la disponibilità della sua assistita a rinunciare agli interessi e rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di condanna nonché alle spese legali;
- con nota del 18.7.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n.10202, l'avv. Chietera, comunicava che a suo parere per il Comune era opportuno accettare la proposta transattiva;
- con delibera di C.C. n.46 del 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto comunicato dal detto legale, si stabiliva tra l'altro:
 - 1-Di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo in € 49.000,00 da corrispondere in due rate di pari importo di € 24.500,00 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019) con espressa rinuncia agli interessi, e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;
 - 2- si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO, in adempimento di quanto sopra, dover procedere all'approvazione dello schema di transazione predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso dall'avv. Marco Saponara con nota dell' 18.10.2019 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14220;

CONSIDERATO che la magistratura contabile ha ripetutamente affermato che *"gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite"*;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 5.9.2019, acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n.12057;

DATO ATTO

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 30.09.2019, acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n.13135;

VISTI:

- la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2019;
- la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G.;
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 3
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

- Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.46 del 30.09.2019;
- Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
- Di impegnare la somma complessiva di € 49.000,00 con imputazione al cap 352 art.1 del bilancio 2019-2021;
 - Di dare atto che, a sottoscrizione della transazione, con successivo provvedimento si provvederà a pagare la somma € 49.000,00 in due rate di pari importo di € 24.500,00 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019);
- Di dare atto, altresì, che per il sottoscritto responsabile in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to (Dr. Vincenzo Pierro)

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. 1773 / 2019

**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 21/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 21/10/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)



***Città di
Francesco
Lomonaco***



ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, che si compone di nr.2 pagine, da valer ad ogni effetto e conseguenza di legge:

- la dott.sa Maria Teresa TORNESE, C.FTRNMTR62A62F399J, nata a Montalbano Jonico (MT) il 22.01.1962 e ivi residente in Viale Romagna n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Marco A. Saponara, C.F. SPNMCN67A31F052P, con studio in Matera alla via La Malfa, 35 da una parte;
- il Comune di Montalbano Jonico (MT), C.F. 810011250778, in persona del Dr. Vincenzo Pierro, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di C.C. n. 46 del 30.09.2019, che si allega, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Chietera, con studio in Matera al Largo Passarelli n. 9, dall'altra

PREMESSO

- che la dott.sa Maria Teresa Tornese con ricorso a firma dell'avv. Marco A. Saponara, depositato in data 07.09.2011 dinanzi alla Sez. Lavoro del Tribunale di Matera ed iscritto al n. 1128/11 R.G.L., chiedeva dichiararsi che le mansioni connesse all'incarico di responsabile dei servizi demografici, conferitele con provvedimento del 14.10.2010, prot. 00005940, a firma del dott. Egidio Lo Massaro, costituivano demansionamento della ricorrente in quanto non riferibili alla categoria "D" del CCNL enti locali, in cui la stessa era inquadrata; per l'effetto chiedeva la reintegra nelle stesse mansioni già svolte prima del conferimento del predetto incarico di responsabile dei servizi demografici e/o in quelle considerate equivalenti dal CCNL comparto enti locali; chiedeva, infine, condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale e del danno patrimoniale per spese mediche presenti e future, del danno patrimoniale per la dequalificazione protrattasi per un lungo periodo di tempo e, quindi, per la conseguente perdita di professionalità cagionatogli dall'illegittimo comportamento datoriale, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite;
- che il Comune di Montalbano Jonico, valutata l'opportunità di resistere in giudizio, si costituiva a mezzo dell'avv. Francesca Chietera, con memoria depositata in data 03.11.2011, eccependo l'insussistenza del demansionamento,

l'infondatezza dei capi di domanda relativi agli asseriti danni e chiedendo, quindi, il rigetto di tutto quanto richiesto nel predetto ricorso con il favore delle spese di lite;

- che il giudizio si è concluso con sentenza n. 576 del 19.12.2018, con la quale il Tribunale di Matera, Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva parzialmente il ricorso della ricorrente, condannando il Comune di Montalbano Jonico *“al risarcimento per i fatti per cui è causa del danno non patrimoniale in favore della ricorrente nella misura di euro 43.914,30 oltre ad ulteriori interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo”*; condannava, altresì, *“parte resistente a pagare in favore della ricorrente il risarcimento per i fatti per cui è causa del danno patrimoniale, che liquida in euro 5.182,82, oltre ad ulteriori interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo”*; compensava, infine, un terzo delle spese e competenze del giudizio (escluse le spese di ctu poste definitivamente a carico del Comune di Montalbano J.) e condannava *“parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente i restanti due terzi delle spese processuali”* che liquidava *“in euro 3.177,00 per compenso oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, IVA e CPA come per legge”*;

- che con nota acquisita agli atti del Comune di Montalbano Jonico in data 20.5.2019, con prot. n. 7082, l'avv. Francesca Chietera sconsigliava di produrre appello avverso la detta sentenza *“essendo molto probabile una soccombenza in sede di appello”*;

- che con nota del 17.07.2019, acquisita agli atti del Comune di Montalbano Jonico in pari, con prot. n. 10118, l'avv. Francesca Chietera comunicava che il legale della ricorrente, avv. Marco A. Saponara, aveva espresso la disponibilità della sua assistita a rinunciare agli interessi e rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di condanna, nonché alle spese legali;

- che con nota del 18.07.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. 10202, l'avv. Chietera comunicava che a suo parere la summenzionata proposta appariva meritevole di accoglimento e, pertanto, il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2019 disponeva di definire in via transattiva l'insorta controversia alle condizioni sopra riportate;

- che è intenzione delle parti comporre la controversia, senza riconoscimento alcuna delle avverse pretese e contestazioni, le stesse

convengono

quanto segue:

- 1) La dott.sa Maria Teresa Tornese, come in atti rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare la complessiva somma di € 49.000,00 da corrispondersi in due rate di pari importo ammontanti ad € 24.548,56 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019), con espressa rinuncia agli interessi e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio n. 1128/11 R.G.L.;
- 2) per effetto di quanto accettato e dichiarato al punto sub 1), il Comune di Montalbano Jonico, in persona del sindaco e suo legale rappresentante p.t., come in atti rappresentato, s'impegna a corrispondere in favore della dott.sa Tornese la complessiva somma di € 49.000,00 da corrispondersi in due rate di pari importo ammontanti ad € 24.548,56 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione - la seconda entro il 31.12.2019);
- 3) le parti, per effetto della presente transazione, convengono di rinunciare ad ogni azione di gravame avverso la sentenza n. 576/18 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera;
- 4) le spese per l'assistenza dei rispettivi legali per la redazione del presente atto, vengono integralmente compensate tra le parti e, all'uopo, sottoscrivono anche gli avv.ti Marco A. Saponara e Francesca Chietera oltre che per autentica delle firme delle parti rispettivamente assistite, anche per la rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F. per i compensi di tale transazione.

Matera/Montalbano Jonico li _____

Dott.sa Maria Teresa Tornese

È autentica

Avv. Marco A. Saponara

Comune di Montalbano Jonico

Il responsabile dell'Area Amministrativa Socio-Culturale

È autentica

Avv. Francesca Chietera

